

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

IN PUBBLICAZIONE SULLA G.U. IL DECRETO ISPETTORI SNPA

Decreto del presidente della Repubblica 04/09/2024 "Regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Snpa"

A seguito dell'avvenuta firma da parte del capo dello Stato è attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpr 04/09/2024 che andrà a disciplinare l'attività ispettiva degli operatori Snpa.

Si tratta di un regolamento governativo di attuazione e integrazione dell'art. 14 legge n. 132/2016 istitutiva del Sistema nazionale di protezione ambientale.

Quattro i temi principali trattati dal Dpr: 1) modalità di individuazione e competenze del personale ispettivo, 2) criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, 3) modalità per la segnalazione degli illeciti ambientali, 4) codice etico del personale ispettivo.

Un punto centrale del nuovo decreto è quello che prevede che l'acquisizione della qualifica di ispettore avvenga tramite "interpelli", pubblicati da Ispra e dalle Agenzie, e rivolti al proprio personale interno. L'individuazione del personale ispettivo deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpr.

Il Dpr prevede che la qualifica di ispettore sia articolata in settori e inoltre che "gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza".

Si deve altresì osservare come il Dpr richiami più volte il principio di rotazione nello svolgimento dell'attività ispettiva Snpa. In particolare si afferma che "i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio". La rotazione del personale costituisce infatti uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012, anche se la sua concreta applicazione nel Sistema (specie nelle Agenzie più piccole) non è semplice, perché si scontra con la limitatezza degli organici e la scarsa propensione di alcuni operatori a occuparsi di ambiti professionali diversi da quelli consolidati.

Il Dpr 04/09/2024 dedica anche un articolo alle modalità di segnalazione degli illeciti ambientali. In realtà non paiono disposizioni particolarmente innovative e in alcuni casi sono eccessivamente dettagliate (ad esempio si indugia molto sul contenuto formale della segnalazione). Sulle segnalazioni anonime si prevede un obbligo per Ispra e le Agenzie di "avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati". È questa una disposizione non del tutto chiara che potrebbe

ingenerare problematiche operative.

Il Dpr 04/09/2024 (perché così previsto dall'art. 14 della legge n. 132/2016) contiene anche il *Codice etico del personale ispettivo Snpa* (allegato 1).

Si deve infine notare che il Dpr 04/09/2024 non definisce in maniera esaustiva tutti gli argomenti dallo stesso affrontati. Infatti, per la disciplina di alcuni significativi profili, viene fatto un rinvio a regolamenti interni che dovrebbero essere adottati da Ispra e dalle Arpa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dpr stesso. Molto opportunamente, pertanto, è prevista una disposizione transitoria, necessaria per non frenare la piena operatività delle Agenzie ambientali, in base alla quale nelle more dell'individuazione dei nuovi ispettori ambientali le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del Dpr stesso.

SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI. NOVITÀ DAL DLGS 103/2024

Dlgs n. 103 del 12 luglio 2024, pubblicato sulla Gu del 18 luglio 2024 recante "Semplificazione nei controlli amministrativi effettuati sulle attività economiche"

Il Dlgs 103/2024 non è riferito esclusivamente ai controlli ambientali, ma è certamente applicabile anche a questa tipologia di verifiche.

La norma in questione, attuativa di una legge delega del 2022, ha un contenuto eterogeneo, presenta a una prima lettura aspetti interpretativi che vanno approfonditi e per alcuni profili prevede atti o provvedimenti attuativi non ancora emanati.

A tal riguardo si segnala ad esempio l'art. 3 del decreto rubricato "Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso" tramite il quale viene (o meglio verrà) introdotto un sistema di identificazione e gestione del rischio, anche riferito alla protezione ambientale, cui gli operatori economici possono accedere su base volontaria, e a cui consegue un "report certificativo" di cd. "basso rischio". Il possesso di tale report dovrebbe generare un alleggerimento dei controlli programmati sulle attività economiche. Si segnala tuttavia che la norma in questione per avere piena operatività necessita dell'emanazione da parte dell'ente UNI di specifiche norme tecniche o prassi di riferimento che dovranno essere successivamente approvate con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy. Invece tra le disposizioni immediatamente applicabili (e quindi dal 2 agosto 2024 data di entrata in vigore del Dlgs 103/2024) si segnala

l'art. 6 che prevede una nuova procedura estintiva basata su una diffida amministrativa che l'organo di controllo applica qualora accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, violazioni che comporterebbero una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro.

Si tratta di un meccanismo volto a ridurre, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni per violazioni formali o di minore gravità, prevedendo la possibilità, al ricorrere dei presupposti, di rimuovere gli effetti lesivi della violazione in luogo del pagamento della sanzione pecuniaria. Come detto questa norma si applica solo per fattispecie punite con sanzioni amministrative non superiori nel massimo edittale a 5.000 euro, casistica che, a un primo sommario esame, non parrebbe particolarmente frequente nella normativa ambientale.

Da segnalare anche l'art. 4 del decreto che introduce un rafforzamento dell'utilizzo del fascicolo informatico d'impresa, già previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovrebbe diventare uno strumento di supporto alla programmazione, al coordinamento, allo svolgimento e alla rendicontazione delle attività di controllo. Corollario del rafforzamento dell'utilizzo di tale fascicolo il divieto, in applicazione del principio comunitario cd. *once only*, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già presenti nel fascicolo stesso o comunque già in possesso delle amministrazioni che effettuano i controlli.

Il successivo art. 5 al comma 3, riprendendo almeno in parte principi già presenti o desumibili nella normativa ambientale esistente, richiama invece la distinzione tra i controlli immediati (effettuati in caso di richieste dell'autorità giudiziaria, di segnalazioni circostanziate provenienti da soggetti pubblici o privati e comunque ogni qualvolta emergano situazioni di rischio) e i controlli programmati che devono essere pianificati dalle amministrazioni con intervalli temporali correlati all'effettiva gravità del rischio che l'attività ispezionata può produrre sulle componenti ambientali.

Il comma 8 dell'art. 5 prevede inoltre che, fatti salvi tutti i casi già richiamati nel comma 3 dello stesso articolo in cui si renda necessario eseguire controlli immediati, l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.